Imposta sugli intrattenimenti, due importanti sentenze

associazione-magistrati-tributari-c5f29584

La Magistratura Tributaria torna ad occuparsi di imposta sugli intrattenimenti (I.S.I.), accogliendo con due sentenze depositate il 15 maggio 2014 altrettanti miei ricorsi avverso atti di irrogazione di sanzioni e disponendo l'integrale annullamento di questi ultimi sul presupposto dell'assenza di prova, da parte del Fisco, della pretesa evasione.

Ecco i fatti: la SIAE con un controllo ex post – cioè non effettuato durante il trattenimento ma successivamente, a locale chiuso e basato sul solo riscontro di fatture e altri documenti - aveva contestato ad una discoteca il mancato pagamento dell'ISI, asserendo che il locale non era in grado di documentare con certezza (e dunque di fornire la prova) di avere svolto durante i trattenimenti musica dal vivo per una percentuale temporale superiore al 50% dell'orario di apertura al pubblico del locale.

L'Erario affermava cioè che detta prova incombeva sul contribuente, il quale aveva l'onere di fornirla in ogni tempo anche a fronte di una verifica successiva. La posizione del contribuente, esposta in ricorso, era del tutto opposta e fondata sulla affermazione dell'onere probatorio a carico dell'Erario che pretendeva di accertare la presunta evasione.

Nel ricorso si rilevava altresì come la SIAE avesse sempre rilasciato i permessi per i trattenimenti con la formula della prevalenza della musica dal vivo e che mai durante le quotidiane verifiche in corso di attività aveva sollevato dubbi o problemi di sorta.

La Commissione Tributaria di 1° grado, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, ha annullato l'accertamento accogliendo in pieno la tesi del contribuente, affermando testualmente che "il fatto di evasione non è sorretto da idonea prova" e che "il rilascio di permessi SIAE per l'organizzazione di serate di "ballo con orchestra" porta a presumere quanto meno l'esistenza di intrattenimenti di tale tipo". La SIAE avrebbe dovuto quindi – proseguono i Giudici in sentenza - "accertare "con verifiche contestuali" la percentuale di incidenza della musica dal vivo sull'orario di apertura del locale….. e

solo in presenza di riscontri obiettivi si sarebbe potuto pretendere l’esazione del tributo I.S.I. con la connessa irrogabilità di sanzioni”.

Nelle stesse sentenze i Giudici Tributari hanno sollevato forti dubbi anche in merito alla legittimità della normativa italiana sull’I.S.I., ritenendola in possibile contrasto con la normativa comunitaria, avallando se pur con una formula meramente possibilista quanto dedotto dal ricorrente nel suo ricorso.

Tale ultima affermazione si inserisce in un recente filone giurisprudenziale che afferma tale conflittualità tra normativa nazionale comunitaria, e che potrebbe avere importantissimi sviluppi anche in sede legislativa per pervenire all’auspicata abolizione dell’I.S.I.

Avv. Attilio Pecora (Consulente legale nazionale Silb-Fipe)

Tutela legale gratuita riservata ai locali associati al SILB

Si ricorda che i locali associati al SILB-FIPE, in regola con i versamenti alla S.I.A.E. delle quote associative, godono della tutela legale gratuita per i casi e alle condizioni previste. (Info e modulo di richiesta assistenza legale sulla home page del sito dell’associazione www.silb.it)